



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane

Prot. n. 66485 pos.

Firenze, 5 ottobre 2009.....

Allegati

Al personale Docente e Ricercatore

Al personale Tecnico-Amministrativo

Ai Collaboratori ed esperti linguistici

- LORO SEDI -

Circolare n. 31 del 5 ottobre 2009.

Oggetto: Legge 3 Agosto 2009, n. 102 - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per le lavoratrici della pubblica amministrazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 Agosto 2009 – Supplemento ordinario n. 140, è stata pubblicata la legge 3 Agosto 2009, n. 102, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78.

L'art. 22-ter della citata legge, introduce nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento delle lavoratrici, in attuazione della Sentenza della Corte di Giustizia CE del 13.11.2008 (causa C-46/07). Infatti, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2 comma 21 della Legge 335 dell'8 Agosto 1995, la norma prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, per le lavoratrici della pubblica amministrazione, il requisito anagrafico di 60 anni per il collocamento in pensione è incrementato di un anno. L'articolo prevede poi un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1.1.2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Queste disposizioni sono applicabili anche alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo.

La predetta norma introduce altresì una clausola di salvaguardia secondo la quale le lavoratrici *"che abbiano maturato entro il 31.12.2009 i requisiti di età" (60 anni) "e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa"*.

Di seguito si riporta una tabella esplicativa dalla quale si può rilevare il graduale aumento dell'età pensionabile a partire dal 2010, per arrivare a quota 65 anni nel 2018:

- dal 1.1.2010 al 31.12.2011 anni 61
- dal 1.1.2012 al 31.12.2013 anni 62



- dal 1.1.2014 al 31.12.2015 anni 63
- dal 1.1.2016 al 31.12.2017 anni 64
- dal 1.1.2018 anni 65

Si evidenzia comunque che la nuova disciplina sui limiti di età per la pensione di vecchiaia, non modifica le regole per il trattamento di anzianità che – si ricorda - prevedono i seguenti requisiti :

- dal 1.1.2010 quota 95 : (59+36) o (60+35) - età minima 59 anni
- dal 1.1.2011 al 31.12.2012 quota 96 : (60+36) o (61+35) - età minima 60 anni
- dal 1.1.2013 quota 97 : (61+36) o (62+35) - età minima 61 anni.

Rimane valida, inoltre, l'opzione prevista dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 243 del 23 Agosto 2004 che consente alle lavoratrici, in via sperimentale fino al 31.12.2015, di andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi purchè optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Si ricorda altresì che le modifiche introdotte non incidono sulla possibilità di lasciare il lavoro a qualsiasi età una volta raggiunti i 40 anni di contribuzione.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi ai seguenti Uffici:

Ufficio Personale Docente e Ricercatore:

- Lilia Mascii e-mail lilia.mascii@unifi.it - tel. 055 2756294 – fax 055 2757618
- Suzanne Renda –e-mail suzanne.renda@unifi.it – tel. 055 2757425
- Susanna Massidda (Responsabile) e-mail susanna.massidda@unifi.it – tel. 0552757612;

Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici:

- Liliana Massai e-mail liliana.massai@unifi.it – tel. 2757258 – fax 055 2757619
- Maria Eugenia Renzi mariaeugenia.renzi@unifi.it – tel. 055 2756235
- Jessica Cruciani Fabozzi (Responsabile) jessica.cruciani@unifi.it – tel. 055 2757449.

Firmato

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE
(D.ssa Maria Orfeo)